

Repubblica e Cantone
Ticino

Il medico cantonale

Raccomandazioni per il contenimento delle malattie infettive respiratorie nel settore sanitario extraospedaliero

del 1 febbraio 2023

Richiamati gli artt. 6, 19 e 40 della Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie) del 28 settembre 2012, nonché gli artt. 19, 23 e 43 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;

vista la necessità di mitigare la propagazione dei virus respiratori all'interno delle strutture sanitarie, con particolare riferimento a SARS-CoV-2, allo scopo di proteggere la salute dei pazienti vulnerabili e ad alto rischio di complicazioni;

preso atto che è responsabilità dell'operatore sanitario garantire la sicurezza e l'igiene all'interno della propria attività, adottando le misure necessarie;

ribadita l'importanza della responsabilità personale, sia a livello professionale che civico nel contenimento delle malattie infettive in generale,

emana la seguente Raccomandazioni

Campo di applicazione

Le presenti raccomandazioni disciplinano l'uso delle mascherine di protezione per contenere le malattie infettive respiratorie nel contesto ambulatoriale. Esse si applicano pertanto agli studi medici, alle farmacie e a tutto l'ambito sanitario e sociosanitario ambulatoriale.

Dispositivi e misure di protezione

A protezione delle persone più fragili, va limitato il contatto con persone infettive. A tale scopo, in presenza di sintomi simili-influenzali compatibili con infezioni virali delle vie respiratorie (febbre, dolori muscolari ed articolari, tosse, mal di gola, rinite, ecc), il personale si astiene dal lavoro. Il personale può rientrare al lavoro dopo miglioramento sensibile dei sintomi e indossando nei giorni seguenti la mascherina chirurgica in presenza dei pazienti e di terzi.

Al paziente sintomatico viene offerto di indossare la mascherina chirurgica in presenza di terzi nei giorni seguenti alla comparsa dei sintomi.

In tutti i contatti stretti di cura con pazienti, si raccomanda al personale sanitario di indossare una mascherina di protezione.

I pazienti, gli utenti e il personale sono liberi di indossare comunque una mascherina in ogni momento, sia a tutela della propria salute che quella di terzi, e non può in nessun momento

essere imposto loro di toglierla, fatte salve ragioni cliniche (p.es ispezione ORL) o di sicurezza (verifica di identità).

Validità

Le presenti raccomandazioni annullano e sostituiscono le Direttive sull'uso delle mascherine di protezione nel settore sanitario extraospedaliero del 29 aprile 2022, entrano in vigore il 1° febbraio 2023 e restano in vigore fino a revoca.

Il Medico cantonale
G. Merlani



Copia a: Farmacista cantonale (dss-ufc@ti.ch)